

## PER LE PERSONE FISICHE:

- si possono dedurre le donazioni a favore dell'Ass.ne Suono e Immagine Onlus fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € l'anno; *Rif.: art. 15 comma 1 lettera i-bis) d.p.r. 917/86 modificato dal D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05*
- si può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuato a favore dell' Ass.ne Suono e Immagine Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 €. In quanto restano invariate e valide le vecchie disposizioni previste dall'art.13 del Dlgs 460/97. Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro).

## PER LE IMPRESE:

- si possono dedurre nella dichiarazione dei redditi le donazioni a favore dell' Ass.ne Suono e Immagine Onlus fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 €; *Rif.: art. 14 del D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05*
- si possono dedurre nella dichiarazione dei redditi le donazioni a favore dell' Ass.ne Suono e Immagine Onlus per un importo non superiore a 2.065,38 € o al 2% del reddito di impresa dichiarato. *Rif.: art.100, comma 2, lett. H) D.P.R. n. 917/86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi*
- si possono effettuare erogazioni con cessione gratuita di beni all' Ass.ne Suono e Immagine Onlus alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. Le aziende possono cedere fuori campo di applicazione dell'imposta i beni oggetto della propria attività, purché di valore unitario e globale inferiore ad euro 1.032,91; in tal caso il valore dei beni in oggetto rientra nel plafond del 2% con un limite di euro 2.065,83 come erogazione liberale. L'operazione va comunicata alla competente Agenzia delle Entrate prima della effettiva realizzazione e va annotata sui registri I.V.A., corredata da una dichiarazione della O.N.L.U.S. cessionaria sull'utilizzo futuro dei beni esclusivamente istituzionale. *Rif. Art 13 D. Lgs 4.12.1997, n. 460 comma 2°*

Ricorda che:

- Le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che il versamento delle donazioni in denaro sia eseguito tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carta di credito e di debito, carta prepagata, assegno bancario e circolare;
- Il beneficio non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

*Conserva la ricevuta postale o bancaria della sua donazione. Per le donazioni tramite bonifico o carta di credito l'estratto conto ha valore di ricevuta.*

Glossario:

Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.

Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.